



Data e protocollo (vedasi segnatura)

Trescore B.rio

Ai docenti
 al DSGA

Oggetto: FORMALE RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO AI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO AL 30 GIUGNO A PRODURRE ISTANZA DI FRUIZIONE DELLE FERIE DURANTE IL PERIODO DELLE SOSPENSIONI DELLE LEZIONI COME DA CALENDARIO SCOLASTICO

Alla luce della normativa vigente e della sentenza della Cassazione n. 16715¹del 2024 si invita il personale docente con contratto a tempo determinato al 30 giugno a presentare, tramite il registro elettronico, domanda di fruizione dei giorni di ferie, **maturati e maturandi**, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, Carnevale, ponti ...) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

Nel caso in cui il personale destinatario della presente non chieda espressamente la fruizione delle ferie nei periodi sopra indicati, ne consegnerà la perdita del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Per il personale a tempo determinato al 31 agosto o con contratto di supplenza breve nulla è cambiato (vedasi sintesi normativa).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Raffaella Chiodini

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

L'originale è firmato digitalmente ed è conservato al Registro Protocollo BGIC883005 di cui all'intestazione.

¹ ... la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell'informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione...



ALLEGATO: BREVE SINTESI NORMATIVA

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)

a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.

a. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

- i. decesso;
- ii. malattia e infortunio;
- iii. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- iv. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

5-Docenti con contratto fino al 30 giugno:

a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
b. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

6. Docenti con contratto fino al 31 agosto: a. non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

7. Supplenti brevi e saltuari:

a. le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative (obbligo fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni)